

Edizione di lunedì 7 Settembre 2020

EDITORIALI

Riprende oggi Euroconference In Diretta dopo la pausa estiva

di Sergio Pellegrino

IMU E TRIBUTI LOCALI

Esenzione del saldo Imu per i settori del turismo e dello spettacolo

di Stefano Rossetti

AGEVOLAZIONI

L'opzione per la cessione o lo sconto in fattura: un quadro di sintesi

di Lucia Recchioni

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Paradisi fiscali 2019 tra disciplina Cfc e rimpatrio di utili

di Ennio Vial

AGEVOLAZIONI

Bonus sanificazione 2020, oggi il termine per l'invio delle spese ammissibili

di Gioacchino De Pasquale

EDITORIALI

Riprende oggi Euroconference In Diretta dopo la pausa estiva

di Sergio Pellegrino



Oggi alle **ore 9** ci sarà l'**11° appuntamento** con ***Euroconference In Diretta***.

Si tratta di un **appuntamento del tutto particolare**, tutto incentrato sull'**aggiornamento**, in considerazione della necessità di commentare i **rilevanti interventi normativi e di prassi** che si sono succeduti nel mese di agosto.

Nel **primo blocco** analizzeremo **alcune delle novità** del **Decreto Agosto**, entrato in vigore il giorno di Ferragosto: inizieremo ad esaminare alcune disposizioni, rinviando l'approfondimento delle altre alla successiva puntata.

Partiremo dagli interventi realizzati sulla disciplina del **superbonus**, soffermandoci in particolare sulla novità che riguarda la definizione delle **maggioranze assembleari** in ambito condominiale, al fine di evitare dubbi circa i *quorum* necessari per deliberare i lavori.

Con il Decreto Agosto sono state poi introdotte **ulteriori forme di contributi a favore di determinate attività economiche** particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria in corso.

Esamineremo innanzitutto il **contributo a fondo perduto**, previsto dall'[articolo 58](#) del Decreto, a favore della **filiera della ristorazione** e la previsione contenuta nel successivo [articolo 59](#), che riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che esercitano **attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana con rilevanti presenze turistiche di stranieri**.

Affronteremo poi la **reintroduzione del credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi**, prevista dall'[articolo 79](#) del Decreto Agosto.

Passeremo quindi alla disposizione, contenuta nell'[articolo 81](#), che riconosce un **credito d'imposta**, per l'anno **2020**, a **imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali** che

effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse le **sponsorizzazioni**, nei confronti di **leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionalistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile**.

Ci soffermeremo poi sull'[articolo 77](#), che è intervenuto con alcune **modifiche sull'articolo 28 del Decreto Rilancio**, che prevede il **credito d'imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo**.

Commenteremo, infine, la misura che ha **raddoppiato, per l'anno 2020, il limite di esenzione fiscale delle cessioni di beni e servizi ai dipendenti** e le **modifiche ad alcune misure di sostegno finanziario introdotte dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità**.

Il **secondo blocco** sarà invece dedicato ai chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate ha fornito in relazione ad alcuni degli interventi contenuti nel **Decreto Rilancio** nell'ambito della [circolare 25/E](#), emanata il 20 agosto.

Partiremo dalle precisazioni relative all'**esonero previsto per il versamento del saldo Irap**, con le indicazioni anche sulla corretta compilazione del modello dichiarativo.

Passeremo poi all'opportuna puntualizzazione relativa alle **fattispecie di indebita richiesta dei contributi a fondo perduto**, in relazione alle quali si riconosce che, in caso di situazioni di oggettiva incertezza e di chiarimenti forniti soltanto con la [circolare 22/E del 21 luglio](#), non deve essere pagata alcuna sanzione in caso di errore.

Sempre in tema di contributi a fondo perduto, esamineremo uno dei chiarimenti che ha destato maggiori perplessità: quello relativo ai criteri da utilizzare per i **contribuenti forfettari**.

Ulteriori argomenti toccati saranno il **credito d'imposta sanificazione**, la **sospensione dei termini di versamento per gli avvisi bonari** e la questione relativa alla **notifica degli atti di accertamento emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel 2021**, in deroga agli ordinari termini di decadenza.

Il **terzo blocco** sarà invece dedicato alla [circolare 24/E](#), emanata l'8 agosto, che fornisce la visione dell'Agenzia, in alcuni casi "originale", sulla disciplina del **superbonus**.

Ci soffermeremo, in particolare, sulla posizione assunta in relazione alla necessità che **l'edificio oggetto degli interventi agevolati debba essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica**, posizione che mette "fuori" gioco tutta una serie di fattispecie che avremmo invece considerato agevolabili sulla base delle indicazioni di prassi formulate dall'Agenzia in relazione a *ecobonus* e *sismabonus*.

Terminata la parte dedicata all'aggiornamento, nella **sessione** curata da **Gruppo Finservice**

approfondiremo una tematica molto interessante per i clienti (e quindi per noi dal punto di vista dell'opportunità professionale): l'**invoice trading**.

Concluderemo la diretta con la **sessione Q&A**, nella quale selezioneremo alcune delle domande formulate dai partecipanti in relazione ai temi affrontati: alle altre, invece, daremo risposta in settimana attraverso la **pubblicazione nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution**, così come su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Esenzione del saldo Imu per i settori del turismo e dello spettacolo

di Stefano Rossetti

DIGITAL Seminario di specializzazione

I NUOVI ISA: LE NOVITÀ E I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Scopri di più >



Al fine di agevolare alcuni settori particolarmente colpiti dagli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, **il legislatore ha previsto l'esenzione dalla seconda rata dell'Imu per il periodo d'imposta 2020 per gli immobili utilizzati nell'ambito dell'attività d'impresa.**

In particolare, l'[articolo 78 del Decreto Agosto](#) (D.L. 104/2020) prevede che sono esentati dal versamento del saldo Imu 2020 gli:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Tuttavia, l'esenzione dal versamento del saldo Imu 2020 è prevista nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla **Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863** final «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*».

Oltre a quanto sopra, l'[articolo 78, comma 3](#) del Decreto Agosto prevede la **non debenza**

dell'Imu per i periodi d'imposta 2021 e 2022 in relazione agli immobili rientranti nella **categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i relativi proprietari siano anche **gestori delle attività ivi esercitate**.

Anche in questo caso occorre sottolineare come l'efficacia di tale disposizione sia subordinata, ai sensi dell'**articolo 108, paragrafo 3**, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **all'autorizzazione della Commissione europea**.

Quindi, in relazione a tali tipologie di immobili (nel rispetto dei limiti e delle condizioni sopra viste), il versamento della **seconda rata dell'Imu per il periodo d'imposta 2020** previsto, ai sensi dell'[**articolo 1, comma 762**](#), **primo periodo, Legge di Bilancio 2020** (L. 160/2019), **per il 16 dicembre 2020 non è dovuto**.

Tale agevolazione si pone in continuità con la previsione dell'[**articolo 177 del Decreto Rilancio**](#), con cui era stata prevista l'esenzione dal versamento della prima rata Imu per il periodo d'imposta 2020 per gli:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti le attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni (tale disposizione è stata introdotta in sede di conversione del Decreto Rilancio).

Quindi dal combinato disposto delle disposizioni agevolative previste dall'[**articolo 78 del Decreto Agosto**](#) e dall'[**articolo 177 del Decreto Rilancio**](#) emerge il seguente quadro relativamente alla debenza dell'Imu per il periodo d'imposta 2020:

ESENZIONE IMU PER TUTTO IL 2020	ESENZIONE IMU SOLO SECONDA RATA 2020	ESENZIONE IMU 2021 e 2022
<ul style="list-style-type: none"> • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, 	<ul style="list-style-type: none"> • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate 	<ul style="list-style-type: none"> • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli,

dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti le attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

esercitate;

- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

AGEVOLAZIONI

L'opzione per la cessione o lo sconto in fattura: un quadro di sintesi

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE FISCALE DEI B&B E CASA VACANZE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Come noto, il **Decreto Rilancio** ha previsto la possibilità, per i contribuenti, di optare, **in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione** spettante:

- per uno **sconto sul corrispettivo dovuto**,
- per la **cessione del credito d'imposta ad altri soggetti**.

Questa possibilità **non è riservata soltanto ai contribuenti che sostengono spese** per le quali è riconosciuta la spettanza del **superbonus**, ma a tutti i **contribuenti che sostengono**, negli **anni 2020 e 2021**, spese riconducibili ai seguenti interventi:

- **recupero del patrimonio edilizio** ([articolo 16-bis, comma 1, lettere a e b, Tuir](#));
- **efficienza energetica** ([articolo 14 D.L. 63/2013](#); [articolo 119, commi 1 e 2, D.L. 34/2020](#));
- adozione di misure **antisismiche** ([articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013](#); [articolo 119, comma 4, D.L. 34/2020](#));
- **recupero o restauro della facciata** degli edifici esistenti ([articolo 1, commi 219 e 220, L. 160/2019](#));
- **installazione di impianti fotovoltaici** ([articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Tuir](#); [articolo 119, commi 5 e 6, D.L. 34/2020](#));
- **installazione di colonnine per la ricarica** dei veicoli elettrici ([articolo 16- ter D.L. 63/2013](#); [articolo 119, comma 8, D.L. 34/2020](#)).

Con il [Provvedimento prot. n. 283847/2020 del 08.08.2020](#), l'Agenzia delle entrate ha dettato le **disposizioni attuative per l'esercizio delle opzioni per la cessione o lo sconto in fattura**.

Di seguito si propone un **breve schema di sintesi**.

L'opzione

L'opzione per la cessione o lo sconto può essere esercitata **in relazione a ciascuno stato di avanzamento lavori**.

Con riferimento al **superbonus**, si ricorda che gli **stati di avanzamento lavori non possono essere più di due** per ciascun intervento e ciascuno stato avanzamento lavori **deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento**.

L'opzione potrà essere esercitata anche negli anni successivi, per le rate residue non fruite delle detrazioni.

Gli interventi

È possibile esercitare l'opzione per le **spese sostenute negli anni 2020 e 2021**: non è invece possibile esercitare l'opzione per le rate residue delle detrazioni maturate negli anni passati.

I requisiti previsti per Ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto riferiti al superbonus

è necessario richiedere il **visto di conformità**, che deve essere rilasciato, ai sensi dell'**articolo 35 D.Lgs. 241/1997**, dai soggetti incaricati della **trasmissione telematica delle dichiarazioni** (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai **responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf**.

Si ricorda, inoltre, che è necessario richiedere, **sia ai fini dell'utilizzo diretto in dichiarazione del superbonus, sia ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto**, apposita **asseverazione** che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle **asseverazioni** e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Il visto di conformità **Ad oggi non sono stati ancora definiti i controlli** richiesti ai fini dell'apposizione del visto di conformità.

Il **Cndcec** ha annunciato la volontà di predisporre un'apposita **check list**, condivisa con l'Agenzia delle entrate, al fine di **guidare le verifiche dei professionisti**.

Se, come ci si augura che sia, i **controlli richiesti saranno solo formali**, le **procedure dovrebbero ricalcare quelle già note**, e anche le **polizze assicurative già stipulate dovrebbero essere sufficienti a coprire il nuovo rischio**.

La comunicazione

L'esercizio dell'opzione per la cessione o lo sconto in fattura deve essere **comunicato all'Agenzia delle entrate** tramite l'apposito modello denominato "**Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica**".

La comunicazione potrà essere inviata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate **a decorrere dal 15 ottobre 2020**.

Il mancato o tardivo invio della comunicazione **rende l'opzione inefficace** nei confronti dell'Agenzia delle entrate.

La tempistica

La comunicazione dovrà essere trasmessa **entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa.**

Se l'opzione per la cessione è esercitata **negli anni successivi**, con riferimento alle rate residue non fruite di detrazione, la comunicazione deve essere trasmessa **entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione** dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Nel caso in cui sia prevista la **trasmissione all'Enea di una copia dell'asseverazione** (interventi di efficienza energetica), **la comunicazione deve essere trasmessa a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio**, da parte dell'Enea, **della ricevuta di trasmissione** dell'asseverazione.

I soggetti

La comunicazione può essere **trasmessa dal beneficiario della detrazione** (per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o **dall'amministratore di condominio** (per gli interventi sulle parti comuni), anche avvalendosi di un intermediario.

Se non è stato nominato un amministratore di condominio, la comunicazione è inviata da **uno dei condòmini** a tal fine incaricato.

Se gli interventi beneficiano del **superbonus**, la comunicazione deve essere **trasmessa esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità**, oppure dall'**amministratore di condominio** (ma, in quest'ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto di conformità è comunque chiamato a **verificare e validare** i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni).

Le correzioni e gli annullamenti

La comunicazione potrà essere **annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio**.

Sempre entro il quinto giorno del mese successivo a quello dell'invio, può essere inviata una **comunicazione sostitutiva**. Decoro tale termine, ogni successiva comunicazione si **aggiunge** alle precedenti.

L'utilizzo del credito da parte dei cessionari e i fornitori potranno **utilizzare il credito d'imposta a decorrere dal 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione**, e, comunque, **non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.**

I cessionari e i fornitori sono tenuti a **confermare preventivamente l'esercizio dell'opzione**, tramite le funzionalità rese disponibili dall'Agenzia delle entrate.

La quota dei **crediti d'imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre** dell'anno di riferimento **non può essere utilizzata negli anni successivi**, né

richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

Si ricorda, tuttavia, che, **in alternativa all'utilizzo diretto**, i cessionari o i fornitori **possono cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti**, a decorrere dal **giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Paradisi fiscali 2019 tra disciplina Cfc e rimpatrio di utili

di Ennio Vial

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Il **periodo di imposta del 2019**, oggetto di dichiarazione in scadenza il prossimo 30 novembre, presenta per la prima volta una chiara scollatura tra il **principio di individuazione dei paradisi fiscali** ai fini della disciplina sulle **controlled foreign companies**, e quello di individuazione dei paradisi fiscali ai fini della **valutazione degli utili percepiti**.

Ai fini dei **dividendi**, anche per il 2019 operano sia il [comma 1007 dell'articolo 1 L. 205/2017](#), sia il [principio di diritto n. 17/2019](#).

In sostanza, in base al **comma 1007**, se un utile matura in un esercizio in cui il Paese estero è **white**, quell'utile sarà per sempre **white**.

Diversamente, se l'**utile dovesse maturare quando il Paese non è white**, la questione non è gestita dal [comma 1007](#) per cui, secondo il citato principio, trova applicazione il **chiarimento dato nella circolare 35/E/2016** che qui omettiamo.

L'aspetto su cui vogliamo soffermarci attiene al fatto che, fino al **2018**, il criterio per giudicare la natura paradisiaca di un Paese estero ai fini della disciplina Cfc e ai fini dei dividendi è identico: si confronta il **livello impositivo nominale estero con il 50% del livello nominale di Ires ed Irap sommati**.

In sostanza, si confronta il **livello nominale estero con la soglia italiana del 13.95%**. Analogi criterio valeva anche per il 2017 ed il 2016, solo che, per quest'ultima annualità, la soglia di riferimento era fissata al **15.7%** in quanto l'Ires era fissata al **27.5%**.

L'**identità del criterio portava quindi alla seguente conclusione: se il Paese estero non risultava paradisiaco, i redditi prodotti dalla società estera non andavano imputati per trasparenza** (quindi, in sostanza, non trovava applicazione la disciplina Cfc) e l'utile maturato in quell'anno, a prescindere dal momento in cui esso veniva distribuito, non poteva esser mai considerato paradisiaco.

Nel **2019** la questione si **complica**. In linea generale possiamo dire che **la disciplina Cfc si addolcisce, in quanto un Paese Esterò può essere considerato paradisiaco** solo se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti due condizioni:

- il **livello di tassazione** (ora effettivo e non più nominale) inferiore al 50% di quello effettivo teorico italiano;
- la **società estera svolge, per oltre 1/3, una attività passiva**. In relazione a tale criterio il comma 4 dell'[articolo 167 Tuir](#) definisce sette casistiche di attività passiva.

Ben potrebbe accadere, pertanto, che un Paese estero con **fiscalità nulla non sia considerato paradisiaco in quanto l'attività svolta dalla società estera non considerata “passiva”**.

La tassazione per trasparenza viene **scongiurata**.

In passato avremmo affermato che **gli utili maturati nell'anno sarebbero stati per sempre white a prescindere dal momento di distribuzione**. Nel **2019** questa conclusione non è più valida in quanto la disciplina al fine dei dividendi è diversa:

- **in caso di controllo**, il Paese estero sarà considerato black se il livello di tassazione **effettivo** è inferiore al 50% di quello italiano;
- **in assenza di controllo**, il Paese sarà considerato paradisiaco se il livello **nominale** di tassazione è inferiore al 50% di quello italiano.

Il dividendo non può mai essere considerato paradisiaco se proviene da un Paese comunitario.

Limitandoci ad esaminare il caso del **controllo**, emerge immediatamente come, la mancata tassazione per trasparenza derivante dal mancato svolgimento dell'attività passiva non esclude la natura paradisiaca del dividendo, in quanto **l'unico criterio di valutazione è rappresentato esclusivamente dal livello impositivo effettivo**.

Quindi, **una Cfc forse più dolce per il 2019**; tanto i conti verranno fatti al momento di effettiva percezione degli utili.

AGEVOLAZIONI

Bonus sanificazione 2020, oggi il termine per l'invio delle spese ammissibili

di Gioacchino De Pasquale

Seminario di specializzazione

I MODELLI ORGANIZZATIVI DEGLI STUDI PROFESSIONALI: ASPETTI FISCALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Entro oggi, 7 settembre, ai fini della fruizione del **credito d'imposta** (ex [articolo 125 D.L. 34/2020](#)) per la **sanificazione** degli ambienti di lavoro e **degli strumenti utilizzati** e per l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale nonché di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti**, è necessario presentare la **comunicazione delle spese ammissibili**, tramite l'apposito modello approvato con il [Provvedimento del 10.07.2020](#).

Possono fruire dell'agevolazione gli **esercenti attività d'impresa, arti e professione e gli enti non commerciali**, senza alcuna distinzione in ordine al **regime fiscale** adottato dai soggetti beneficiari; di conseguenza, il credito d'imposta è fruibile anche dai **soggetti in regime forfetario**, dai **soggetti in regime di vantaggio** nonché dagli **imprenditori e le imprese agricole**, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa.

La **L. 77/2020** di conversione del **D.L. 34/2020** ha esteso l'ambito applicativo del credito d'imposta, rendendo fruibile anche per le **strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, a condizione** che rientrino nell'apposita **banca dati delle strutture ricettive/immobili destinati alle locazioni brevi** (previsto dall'[articolo 4 D.L. 50/2017](#)). Si tratta, in sostanza, dell'attività del cd. "**B&B**", cioè di quelle attività che **attribuiscono un reddito da attività commerciale non abituale** essendo escluse le mere "**locazioni**" (che attribuiscono un **reddito fondiario**).

Per quanto riguarda le **spese ammissibili**, come chiarito prima dalla [circolare 9/E/2020](#) e, successivamente, dalla [circolare 20/E/2020](#), vi rientrano rispettivamente:

- **sanificazione ambienti di lavoro** – s'intendono attività finalizzate ad **eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus** che ha determinato l'emergenza epidemiologica Covid-19. Tale risultato deve essere **certificato da operatori**

professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;

- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali **barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione**;
- i **dispositivi di protezione**, che sono rappresentati da **mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari**. Inoltre, per quanto concerne i **dispositivi di protezione individuale** per i quali la norma richiede la **conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea**, è stato chiarito **che solo in presenza di tale documentazione** le relative spese sono considerate **ammissibili** ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Da un punto di vista operativo, la fruizione dell'agevolazione in questione richiede la presentazione di **apposita comunicazione**, utilizzando il modello approvato con il **provvedimento del 10.07.2020**.

Tale modello prevede, relativamente alle spese ammissibili, l'indicazione di **due distinti dati**:

- l'ammontare delle **spese ammissibili sostenute** fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione, e quindi fino al 31.08.2020;
- l'importo delle **spese che si prevede di sostenere** dal 01.09.2020 al 31.12.2020; si tratta in questo caso di un dato presuntivo, che **dovrebbe essere possibile modificare post 31.12.2020** secondo procedure che l'Agenzia deve ancora definire (è probabile che venga data la possibilità di presentare un **nuovo modello post 31.12.2020**).

Dopo la **presentazione della comunicazione viene rilasciata**, entro 5 giorni, la **ricevuta** attestante la sua presa in carico o lo scarto motivato. La ricevuta viene resa disponibile, nell'area riservata del sito dell'Agenzia, al soggetto che invia la comunicazione.

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un **credito d'imposta nella misura del 60% delle spese agevolabili sostenute nel 2020**, nel limite massimo di 60.000 euro.

Considerato che per tale agevolazione è previsto un **limite complessivo di spesa pari a 200 milioni di euro**, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito potenzialmente fruibile, l'Agenzia delle Entrate determinerà **l'effettivo credito spettante rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti**. Nel caso in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al **100%**.

L'utilizzo del credito d'imposta è possibile, **in relazione alle spese effettivamente sostenute**:

- nel **Modello Redditi 2021**, periodo d'imposta 2020;
- in **compensazione tramite modello F24**, da presentare tramite i servizi telematici a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (previsto entro l'**11.09.2020**) che definisce **l'effettivo credito**

spettante.

Oltre all'utilizzo diretto del credito, è possibile procedere, entro il **31 dicembre 2021**, alla sua **cessione**, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

In tale caso, sarà necessario effettuare **apposita comunicazione della cessione del credito d'imposta per la sanificazione** da parte del soggetto cedente con le **funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento** che definisce l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile.